



CITTA' DI LERICI
PROVINCIA DELLA SPEZIA
Servizio Pianificazione Territoriale
Urbanistica – Tutela dell’Ambiente
Ufficio Pianificazione
(urbanistica@comune.lerici.sp.it)

Lerici li
Prot.

Ordinanza dirigenziale n°

IL CAPO SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

CONSIDERATO che ogni anno, in particolare nel periodo primavera – estate, si ripresenta puntualmente il problema delle siepi e delle fronde degli alberi che debordando dalle proprietà private invadono la carreggiata delle strade;

RITENUTO necessario, a tutela dell’incolumità pubblica, adottare provvedimenti affinché i proprietari frontisti siano indotti a regolare le siepi e le fronde in modo tale da non restringere o danneggiare le strade e a non creare intralcio, pericolo e/o disagio soprattutto nei sentieri pedonali;;

TENUTO PRESENTE che spesso oltre alle problematiche legate al transito, le succitate aree lasciate “incolte” oltre a creare potenziale pericolo per i passanti, favoriscono l’annidamento di topi e altri animali;

VISTO l’art. 29 del C.d.S., D.Lgs. 30.04.92, n. 285 e successive modificazioni che prevede l’obbligo per i proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare le strade pubbliche (comprese quelle vicinali soggette ad uso pubblico) e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale;

VISTO il D. Lgs. 18.08 00, n.267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

RICHIAMATA l’ordinanza dirigenziale n. 3 del 03.02.2003 che stabilisce l’obbligo ai proprietari di tenere regolate le siepi esistenti ai lati delle strade carrabili e pedonali (comprese quelle vicinali soggette ad uso pubblico) in modo che non restringano o danneggino le strade stesse e di tagliare i rami che si protendono oltre il ciglio stradale;

ORDINA

ai proprietari frontisti di tutte le strade pubbliche o, ancorché private, comunque ad uso pubblico, sia carrabili che pedonali, di tenere regolate le siepi e ogni altro tipo di vegetazione esistenti ai lati delle strade, in modo che non restringano o danneggino le strade stesse e non rechino pericolo e/o intralcio per la circolazione.

In caso di inottemperanza, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita in 250 € (ai sensi dell’art. 7 bis del T.U.O.E.L.), questa Amministrazione Comunale procederà all’esecuzione d’ufficio in danno dei soggetti obbligati con spese a carico degli inadempienti.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Liguria, secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971 n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

DISPONE

Di rendere noto alla cittadinanza il contenuto del presente provvedimento mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo

DEMANDA

Alle forze dell'ordine il controllo e la verifica dell'esecuzione del presente provvedimento

Dalla Residenza Municipale lì, 23.07.2003

IL CAPO SERVIZIO
ARCH.CLAUDIO TOGNONI